
**PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA NORMALE E TECNICA
PER GLI UFFICI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG 9609794CDE
RDO N. 3528583**

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità del 14 aprile 2023, n. 24/DAGR/2023, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura di affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i. (nel seguito, per brevità, denominato "DL Semplificazioni") - finalizzata alla fornitura annuale di cancelleria, normale e tecnica, per gli Uffici di Milano e Roma dell'Autorità.

La fornitura sarà acquisita mediante procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato "**MEPA**" o "**Sistema**") da aggiudicarsi secondo il criterio del "prezzo più basso" secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel Disciplinare CIG 9609794CDE e nel presente documento.

Nel seguito del presente documento per "**Affidatario**" si intende l'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento CIG 9609794CDE con il quale si stipulerà il contratto.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA.

Il materiale oggetto della fornitura è **elencato e descritto nel documento denominato "Allegato 1 - Elenco Cancelleria"** (allegato alla RDO) al quale si rimanda integralmente per ogni dettaglio sia in termini descrittivi che di quantità richieste.

Si precisa, altresì, che le marche ed i modelli riportati nel citato elenco sono da intendersi non vincolanti per gli offerenti che potranno, quindi, offrire prodotti equivalenti purché in possesso delle stesse caratteristiche tipologiche, tecniche e prestazionali.

La fornitura di cancelleria, normale e tecnica, dovrà avvenire - nei termini di seguito rappresentati - presso le seguenti sedi dell'Autorità:

- a) **Milano: piazza Cavour n. 5 – cap. 20121; la zona è ubicata all'interno dell'Area C e, pertanto, soggetta al relativo pagamento in ingresso. Le consegne dovranno essere effettuate al Piano 2° interrato, raggiungibile con ascensore (che sarà comunque sempre specificato nei singoli ordinativi di fornitura);**
- b) **Roma: via dei Crociferi n. 19 – cap. 00187; zona sottoposta a vincoli di circolazione (Z.T.L., controllo varchi di accesso). Le consegne dovranno essere effettuate al Piano Terra (che sarà comunque sempre specificato nei singoli ordinativi di fornitura).**

Per ogni informazione tecnica e per informazioni riguardanti le modalità di consegna è possibile contattare il geom. Carlo Papi al numero 02.65565345, indirizzo mail: cpapi@arera.it.

Fermo l'Ordinativo di acquisto (ODA generato dal sistema MEPA) - da intendersi come ordine annuale "aperto complessivo" - il materiale di cancelleria oggetto della fornitura verrà di volta in volta (nell'arco del periodo annuale stabilito) ordinato al fornitore mediante apposite "richieste di ordinativo" emesse dall'Autorità in funzione delle proprie concrete esigenze di acquisto.

Tali richieste di ordinativo riporteranno al loro interno l'elencazione del materiale da fornire e le relative effettive quantità, nonché le sedi (Milano e/o Roma) e le modalità di consegna.

A titolo indicativo, non essendo possibile quantificare anticipatamente il preciso numero di consegne previste nell'ambito della fornitura annuale richiesta, si stima, sulla base dell'esperienza maturata per le analoghe forniture riferite agli anni precedenti, che le consegne annue minime possano essere pari a:

- presso le sedi di Milano (piazza Cavour, 5): almeno 6 consegne annue complessive;
- presso gli uffici di Roma (via dei Crociferi, 19): almeno 4 consegne annue complessive.

La fornitura dei prodotti oggetto dell'appalto dovrà essere assicurata, tramite l'ordine aperto stipulato tramite MEPA, per una durata pari a 12 mesi ed effettuata solo a seguito di specifiche richieste, valide anche per quantitativi minimi di prodotto, inoltrate dall'Autorità nel corso dei 12 mesi di contratto, secondo le necessità di volta in volta rappresentate.

L'Autorità procederà pertanto ad effettuare nel periodo di validità contrattuale, ordinativi frazionati secondo le proprie necessità, anche per quantitativi di modesta entità, fermo restando il prezzo contrattualmente stabilito sulla base dell'offerta economica trasmessa tramite MEPA dall'Affidatario.

L'Affidatario, con la partecipazione alla gara e con la presentazione della propria offerta economica, prende atto ed accetta implicitamente che:

- l'Autorità potrà in ogni caso, non garantire l'acquisto dei prodotti e delle quantità di cui al documento "**Allegato 1 - Elenco Cancelleria**";
- analogamente, nel corso del periodo di validità del contratto, l'Autorità potrà richiedere quotazioni all'Affidatario per eventuali nuovi materiali non presenti negli elenchi;
- i prodotti oggetto della fornitura saranno richiesti mediante ordini frazionati trasmessi a mezzo fax o e-mail, riportanti la tipologia, la quantità e la sede di consegna dei prodotti richiesti;
- i costi indicati nell'offerta economica si intendono comprensivi di imballaggio, trasporto e consegna ai piani degli stabili in oggetto (come indicato negli ordinativi di fornitura) dei prodotti richiesti. La consegna potrà avvenire al piano stradale solo qualora l'Autorità ne faccia esplicita richiesta.

La consegna del materiale di cancelleria indicato nelle singole richieste di ordinativo dovrà essere effettuata, di norma e salvo particolari esigenze dell'Autorità, entro 10 giorni solari dalla data di ricezione della medesima richiesta e dovrà essere effettuata, salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì (festivi e prefestivi esclusi) nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Tale scadenza è da intendersi quale termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile. Sono ammesse consegne parziali, purché le stesse non comportino aggravio di spesa per l'Autorità rispetto al prezzo di aggiudicazione.

L'Affidatario garantisce l'esatta rispondenza della fornitura all'oggetto del contratto ed i prezzi offerti si intendono ricompresi di ogni attività in precedenza indicata.

ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO.

La fornitura in oggetto ha una durata pari a 12 mesi a far data dalla prima richiesta di ordinativo.

Il contratto è stipulato - secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della RDO - mediante scrittura privata con l'Affidatario in via definitiva della procedura di affidamento CIG 9609794CDE. A tal fine il Sistema genera un "Documento di Stipula" che dovrà essere sottoscritto dall'Autorità, nella persona del "Punto Ordinante", e che verrà inviato all'Affidatario mediante il Sistema stesso.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

All'Affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Autorità procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Affidatario non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, l'Autorità potrà sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso l'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Affidatario di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall'Autorità per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

L'Affidatario è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio Referente responsabile che avrà il compito di raccordarsi con il Referente dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza della fornitura resa ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente agli aspetti operativi ed organizzativi riferiti alla fornitura in oggetto;
- garantire che il personale prescelto mantenga nello svolgimento della propria prestazione un adeguato comportamento ed una rigorosa riservatezza ed eventualmente sostituire, su richiesta dell'Autorità, il personale impiegato;
- attenersi all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, ed a ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di erogazione del servizio per la tutela dei lavoratori;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Affidatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

Si precisa che in caso di nuove disposizioni igienico-sanitarie emanate dalle Autorità competenti, a contrasto della diffusione di nuove epidemie (da Covid-19 o altro), l'Affidatario è obbligato ad adeguare immediatamente le modalità di svolgimento del servizio (es. modalità di consegna delle forniture richieste), alle nuove normative che saranno rese note dagli Enti preposti e alle disposizioni applicative che saranno eventualmente comunicate da questa Autorità.

I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Affidatario, potranno effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001. A tal fine l'Affidatario dà adeguata informazione ai propri dipendenti/collaboratori circa le modalità di effettuazione delle suddette segnalazioni e dell'apposito link comunicato dall'Autorità a seguito della avvenuta aggiudicazione.

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle quantità previste nel precedente art. 1, l'Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione

ART. 5 - PAGAMENTI

La fatturazione avverrà posticipatamente ad ogni consegna effettuata, applicando ai quantitativi effettivamente ordinati dall’Autorità, per il tramite della richiesta di ordinativo, e consegnati dall’Affidatario i relativi prezzi unitari indicati in gara dall’Affidatario nel relativo foglio excel “Allegato 1 - Elenco Cancelleria” allegato alla RDO.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice CIG 9609794CDE. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell’Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: UFTRN4.

L’Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) e pertanto le fatture dovranno riportare l’annotazione "*scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972*".

- b) Ogni fattura dovrà essere intestata all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano, codice fiscale 97190020152.

L’Affidatario riceverà il pagamento della fornitura resa entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell’Autorità, previo benessere positivo del DEC dell’Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall’Affidatario e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all’Amministrazione.

- c) Ogni pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all’esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all’art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l’Affidatario deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell’Autorità. In tal senso è fatto obbligo all’Affidatario, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un’apposita **comunicazione** mediante la quale provvede all’indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

Detta comunicazione dovrà essere inviata utilizzando l’Area Comunicazioni del Sistema.

In caso di mancato rispetto dell’Affidatario degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Amministrazione procederà all’immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all’Autorità, saranno dovuti all’Affidatario gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità della fornitura resa a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Autorità.

L’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l’esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell’Affidatario della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Affidatario per l'applicazione delle penali di cui al presente documento.
- e) Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di affidamento un'associazione, fermo restando quanto espressamente previsto dalla vigente normativa riferibile ai contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria dell'associazione, previa obbligatoria spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria.

ART. 6 - PENALI

La fornitura in argomento sarà soggetta alle penali previste nel corrispondente bando MEPA "BENI/ Cancelleria, Carta e Consumabili".

ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Affidatario (ivi compresi i propri prestatori di lavoro a qualunque titolo legittimo) ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso o a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell'effettuazione delle attività oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorità, al termine dell'esecuzione del contratto, l'Affidatario si impegna a restituire all'Amministrazione ogni documentazione, parere, commento o analisi ricevuta a supporto dell'esecuzione della fornitura. L'Affidatario si impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

La validità dell'impegno dell'Affidatario alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si protrarrà anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del disposto dei commi precedenti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Affidatario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali

ART. 8 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate dalla Consip S.p.a., ha precisato che il documento di accettazione dell'offerta inserita a sistema dai fornitori abilitati al MEPA perfeziona il rapporto contrattuale e pertanto

deve essere assoggettato all'imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è ad esclusivo carico dei fornitori.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta per quanto sopra detto dal solo Affidatario, potrà avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- 1) con le modalità previste per i documenti informatici, indicati all'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, illustrate nella circolare n. 36/2006, consultabile al seguente link: <http://tinyurl.com/nujlxpe>;
- 2) con le modalità previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 ("pagamento in modo virtuale");
- 3) stampando il documento di accettazione dell'offerta ed apponendo una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine (sulla prima, quinta, nona pagina, etc.); le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate con timbro datario, chiaramente leggibile, apposto in parte sul foglio e in parte sulla marca ("a scavalco", art. 3, lett. a, del d. P.R. n. 642/1972).

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto, nonché alle regole contenute nel bando MEPA "BENI/ Cancelleria, Carta e Consumabili" vigenti alla data di pubblicazione della RDO.